



C/2024/6985

18.11.2024

Misure adottate dalla Francia a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui al considerando 1 della decisione C(2024) 4423 final del 24 giugno 2024

(C/2024/6985)

Decreto n. 2004-1392 del 22 dicembre 2004 recante applicazione dell'articolo 20-2, della legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 relativa alla libertà di comunicazione

Ultimo aggiornamento dei dati del presente testo: 7 luglio 2024

NOR: MCCT0400912D

Versione in vigore al 18 settembre 2024

Il primo ministro,

visto il rapporto del ministro della Cultura e della comunicazione,

vista la direttiva 89/522/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, in particolare l'articolo 3 bis;

vista la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, aperta alla firma il 5 maggio 1989, modificata dal Protocollo adottato dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 9 settembre 1998, aperto all'accettazione delle parti contraenti della Convenzione il 1° ottobre 1998, in particolare l'articolo 9 bis, nonché le leggi n. 94-542, del 28 giugno 1994, e n. 2001-1210, del 20 dicembre 2001, che ne autorizzano l'approvazione e i decreti n. 95-438, del 14 aprile 1995, e n. 2002-739, del 30 aprile 2002, che ne recano pubblicazione;

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992 e il protocollo che adegua tale accordo, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, in particolare l'allegato X, unitamente alla legge n. 93-1274, del 2 dicembre 1993, che ne autorizza la ratifica e il decreto n. 94-43, del 1° febbraio 1994, che ne reca pubblicazione;

vista la legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, quale modificata, relativa alla libertà di comunicazione, in particolare l'articolo 20-2;

vista la lettera del 7 aprile 2004 della Commissione europea relativa al progetto delle misure trasmesse dalla Francia per l'attuazione dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE;

sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione Interni),

Articolo 1

Il presente decreto fissa le condizioni alle quali le emittenti televisive provvedono alla trasmissione esclusiva degli eventi di particolare rilevanza affinché ad una parte considerevole del pubblico non sia negata la possibilità di seguirli attraverso un servizio di radiodiffusione televisiva a libero accesso.

TITOLO I DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA TRASMISSIONE DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA SUL TERRITORIO FRANCESE (Articoli da 2 a 5)

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) «emittente televisiva a libero accesso»: ogni emittente televisiva per il cui finanziamento non si attinge a pagamenti versati dagli utenti e le cui trasmissioni possono essere effettivamente ricevute da una percentuale pari all'85 % almeno delle famiglie nella Francia metropolitana;

- b) «emittente televisiva ad accesso ristretto»: le emittenti televisive che non soddisfano le due condizioni fissate alla lettera precedente.

*Articolo 3***Modificato dal decreto n. 2024-699 del 5 luglio 2024 - art. 1**

L'elenco degli eventi di cui all'articolo 20-2 della suddetta legge del 30 settembre 1986 è il seguente:

- 1° i Giochi olimpici estivi e invernali;
- 2° le partite della squadra nazionale di calcio francese iscritte nel calendario della Federazione internazionale del calcio (FIFA);
- 3° le semifinali e la finale della Coppa del mondo di calcio;
- 4° le semifinali e la finale del campionato europeo di calcio;
- 5° la finale della UEFA Europa League quando vi partecipa una squadra iscritta in uno dei campionati di Francia;
- 6° la finale della Champions League di calcio;
- 7° la finale della Coppa di Francia di calcio;
- 8° il torneo di rugby delle Sei Nazioni;
- 9° le semifinali e la finale della Coppa del mondo di rugby a 15;
- 10° la finale del campionato di Francia di rugby a 15;
- 11° la finale della Coppa europea di rugby a 15 quando vi partecipa una squadra iscritta in uno dei campionati di Francia;
- 12° le finali dei singolari maschili e femminili del torneo di tennis Roland-Garros;
- 13° le finali delle competizioni internazionali delle nazioni organizzate dalla Federazione Internazionale Tennis quando vi partecipa la squadra nazionale di tennis francese;
- 14° il Gran premio di Francia di Formula 1;
- 15° il Tour de France maschile di ciclismo;
- 16° la competizione ciclistica «Parigi-Roubaix»;
- 17° le finali dei campionati europei di pallacanestro femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 18° le finali dei campionati mondiali di pallacanestro femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 19° le finali dei campionati europei di pallamano femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 20° le finali dei campionati mondiali di pallamano femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 21° i campionati mondiali di atletica leggera.

*Articolo 3-1***Creazione del decreto n. 2024-699 del 5 luglio 2024 - art. 2**

All'elenco di cui all'articolo precedente è aggiunto quanto segue:

- 1° i Giochi paralimpici estivi e invernali;
- 2° le partite della squadra nazionale di calcio francese femminile iscritte nel calendario della Federazione internazionale del calcio (FIFA);
- 3° le semifinali e la finale della Coppa del mondo di calcio femminile;
- 4° le semifinali e la finale del campionato europeo di calcio femminile;
- 5° la finale della Champions League di calcio femminile;
- 6° la finale della UEFA Conference League quando vi partecipa una squadra iscritta in uno dei campionati di Francia;
- 7° la finale della Coppa di Francia di calcio femminile;

- 8° le partite delle squadre nazionali francesi di rugby a 15 femminile e maschile iscritte nel calendario World Rugby;
- 9° le partite della squadra nazionale francese del torneo di rugby femminile delle Sei Nazioni;
- 10° le semifinali e la finale della Coppa del mondo di rugby a 15 femminile;
- 11° la finale del campionato di Francia femminile di rugby a 15;
- 12° le semifinali dei singolari maschili e femminili del torneo di tennis Roland-Garros in caso di partecipazione di una giocatrice o un giocatore francese;
- 13° le finali dei singolari maschili e femminili dei tornei di tennis del Grand Slam diversi dal Roland-Garros in caso di partecipazione di una giocatrice o un giocatore francese;
- 14° il Tour de France femminile di ciclismo;
- 15° la competizione ciclistica femminile «Parigi-Roubaix»;
- 16° le semifinali dei campionati europei di pallacanestro femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 17° le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 18° e semifinali dei campionati europei di pallamano femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 19° le semifinali dei campionati mondiali di pallamano femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 20° le finali e le semifinali dei campionati europei di pallavolo femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 21° le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallavolo femminile e maschile quando vi partecipa la squadra nazionale francese;
- 22° I campionati mondiali di sci alpino quando la competizione si svolge in Francia.

Articolo 4

Modificato dal decreto n. 2024-699 del 5 luglio 2024 - art. 3

L'esercizio da parte di un'emittente televisiva, sul territorio francese, dei diritti di trasmissione acquisiti a titolo esclusivo, dopo il 23 agosto 1997, su uno degli eventi di particolare rilevanza menzionati all'articolo 3, o a decorrere dall'entrata in vigore del decreto n. 2024-699 del 5 luglio 2024 su uno degli eventi menzionati all'articolo 3-1, non può impedire la trasmissione di tale evento da parte di un servizio televisivo a libero accesso, che deve essere allora integrale e in diretta, salvo nei casi seguenti:

- 1° la trasmissione degli eventi menzionati al punto 15° dell'articolo 3 e al punto 14° dell'articolo 3-1 può essere limitata a momenti significativi, secondo le consuetudini di diffusione dell'evento;
- 2° la trasmissione degli eventi menzionati ai punti 1° e 21° dell'articolo 3 e al punto 1° dell'articolo 3-1 può essere limitata a momenti rappresentativi della diversità delle discipline sportive e dei paesi partecipanti ed effettuata in differita quando hanno luogo simultaneamente diverse prove;
- 3° gli eventi di particolare rilevanza possono essere trasmessi anche in differita se hanno luogo fra la mezzanotte e le ore 6.00, ora francese, a condizione che la diffusione in Francia abbia inizio prima delle ore 10.00.

Il fatto che un'emittente televisiva ad accesso ristretto, finanziata da pagamenti versati dagli utenti e le cui trasmissioni possono essere ricevute alle condizioni menzionate all'articolo 2, lettera a), del presente decreto, diffonda un evento di particolare rilevanza integralmente e in diretta, con riserva delle disposizioni che precedono, senza condizioni di accesso particolari, non è considerato un impedimento alla trasmissione di tale evento da parte di un servizio televisivo a libero accesso.

Articolo 5

Al fine di permettere ad un'emittente televisiva a libero accesso di trasmettere un evento di particolare rilevanza alle condizioni previste dall'articolo 4, l'emittente titolare di diritti esclusivi di trasmissione totale o parziale di un evento di particolare rilevanza che non sia in grado di rispettare tali condizioni deve, con ragionevole anticipo rispetto all'evento stesso e secondo modalità che permettano di informare le emittenti televisive a libero accesso, annunciare la propria proposta di cedere i diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste dall'articolo 4. L'offerta deve essere fatta secondo termini e condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Se nessuna emittente televisiva formula proposte in risposta a questa offerta, o se la proposta presentata non è formulata secondo termini e condizioni di mercato di carattere equo, ragionevole e non discriminatorio, l'emittente titolare dei diritti esclusivi può esercitare questi ultimi senza soddisfare le condizioni previste dall'articolo 4.

TITOLO II DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA TRASMISSIONE DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA SUL TERRITORIO DI ALTRI PAESI EUROPEI (Articoli da 6 a 8)

Articolo 6

Modificato dal decreto n. 2024-699 del 5 luglio 2024 - art. 4

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle emittenti televisive che rientrano nella competenza territoriale della Francia ed effettuano la trasmissione televisiva sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo o della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, di un evento designato da quest'ultimo Stato come di particolare rilevanza per la società del paese ai sensi delle disposizioni della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) e che hanno acquisito i diritti di trasmissione di tale evento dopo il 23 agosto 1997.

Articolo 7

Modificato dal decreto n. 2024-699 del 5 luglio 2024 - art. 5

Le emittenti televisive che rientrano nella competenza territoriale della Francia esercitano, in uno Stato di cui all'articolo 6, i diritti di trasmissione acquisiti su un evento di particolare rilevanza, quale definito da quest'ultimo Stato, in maniera tale da non negare ad una parte considerevole del pubblico la possibilità di seguire tale evento, in diretta o in differita, su un servizio di televisione a libero accesso ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva del 10 marzo 2010 sopra citata.

Articolo 8

Un'emittente televisiva che rientra nella competenza territoriale della Francia, quando trasmette un evento di particolare rilevanza in uno degli Stati di cui all'articolo 6, deve soddisfare le condizioni imposte da tale Stato per la trasmissione dell'evento da parte dell'emittente televisiva.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI (Articoli da 9 a 10)

Articolo 9

Modificato dal decreto n. 2022-779 del 2 maggio 2022 - art. 28

Se adita da un'emittente televisiva o di propria iniziativa, l'Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale può emettere un parere sulle condizioni di applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 10

Un successivo decreto del Consiglio di Stato fisserà l'elenco degli eventi di particolare rilevanza e le condizioni per la loro trasmissione televisiva prevista per i dipartimenti d'oltremare, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e le isole Wallis e Futuna, tenendo conto, segnatamente, delle specificità di ciascuna di queste collettività e delle particolarità tecniche di diffusione televisiva oltremare.

Articolo 11

Il ministro della Cultura e della comunicazione e il ministro dell'Oltremare sono incaricati, ciascuno nei settori di loro competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Il primo ministro:

JeanPierre Raffarin

Il ministro della Cultura e della comunicazione:

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministra dell'Oltremare:

Brigitte Girardin
